

Codice A1610A

D.D. 8 agosto 2017, n. 376

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GERMAGNANO (TO)
Frazioni - Richiedente: SMAT spa. Intervento: Realizzazione di rete fognaria e depuratore.
Autorizzazione paesaggistica**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data 11.05.2017

Classificazione 11.100/444 -2017A/A16000

Rif. n. 11505 /A1610A del 15.05.2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Germagnano (TO) Frazioni Castagnole-Gias-
Maddalene-Borgo-Tisinelle
Intervento: Realizzazione di rete fognaria e depuratore
Istanza: SMAT spa

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dalla SMAT spa in data 15.05.2017, con nota prot. 38357 dell'11.05.2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Realizzazione di rete fognaria e depuratore nelle Frazioni Castagnole-Gias-Maddalene-Borgo-Tisinelle",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Germagnano (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) fascia di rispetto 150 m. Torrente Stura e Stura di Valgrande e Stura di Viù e lett.g) territori coperti da foreste e boschi - del D.Lgs 42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che le opere così come proposte e con gli opportuni accorgimenti finalizzati all'inserimento in fase esecutiva di idonei materiali nell'ambito paesaggistico presente non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- tutti i previsti manufatti siano realizzati a regola d'arte, in particolare i terreni interessati dal tracciato delle piste siano prontamente rinverditi e ripiantumati con specie autoctone tipiche del luogo al fine di una veloce rinaturalizzazione delle aree oggetto d'intervento;
- tutte le superfici interessate dai lavori, e le aree di cantiere siano oggetto di tempestivo e accurato ripristino e recupero ambientale, al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione delle opere, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11.100/444-2017A/A16000

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Torino, 21/07/2017

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del
Paesaggio

corso Bolzano, 44
10121 TORINO

E-MAIL:

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n. 11738 30.10.05/113
Risposta al foglio del 03/07/2017
(Rif. n. 11505/A161A del 15.05/2017)

Oggetto	AMBITO E	Tutela paesaggistica
	SETTORE:	Comune di GERMAGNANO Prov. TO
	DESCRIZIONE:	Bene e oggetto dell'intervento: Territorio aperto, "Realizzazione di rete fognaria e depuratore"
		Indirizzo: Frazioni Castagnole-Gias-Maddalene-Borgo-Tisinelle
	DATA RICHIESTA:	Data di arrivo richiesta: 03/07/2017
		Protocollo entrata richiesta: n. 10556 del 03/07/2017
	RICHIEDENTE:	SMAT spa
		Privato
	PROCEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
	PROVVEDIMENTO:	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
		Destinatario: REGIONE PIEMONTE
	ALTRA	Pubblico
	COMUNICAZIONE:	/

Vista la richiesta di cui all'oggetto, presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti D. Lgs. citato;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

Viste la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Vista inoltre la relazione e il **parere favorevole condizionato** espresso da Codesto Ente;

Vista la relazione **tecnica-illustrativa** trasmessa da codesto Ufficio in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime **parere favorevole** all'intervento in oggetto facendo proprie le **condizioni** espresse da codesto Ente e qui di seguito riportate:

- "tutti i previsti manufatti siano realizzati a regola d'arte, in particolare i terreni interessati dal tracciato delle piste siano prontamente rinverditi e ripiantumati con specie autoctone tipiche del luogo al fine di una **veloce rinaturalizzazione** delle aree oggetto d'intervento";



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**



- “tutte le superfici interessate dai lavori, e le aree di cantiere siano oggetto di tempestivo e accurato ripristino e recupero ambientale, al fine di ricostituire, compatibilmente con le esecuzione delle opere, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi”.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.